



ALLEGATO N. 6

Modalità di costituzione della cauzione ex art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione

La cauzione, prestata nei modi di legge a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, pari ad almeno due annualità dell'importo del canone di concessione, come previsto dall'articolo 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, potrà essere costituita tramite versamento sul c/c bancario intestato a questa Autorità o tramite stipula di fideiussione bancaria o assicurativa presso primaria Compagnia, con tacito rinnovo, vincolata a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

In caso di fideiussione costituita tramite versamento in contanti, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto IT 04 T 01015 04800000070138363 intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, presso il Banco di Sardegna S.p.A. – Viale Bonaria, 33 – Cagliari.

In caso di fideiussione rilasciata da Istituti bancari o Compagnie di Assicurazione, le Società devono essere autorizzate ad operare in Italia.

La garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio definitivo dell'atto concessorio, in ogni caso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito e solo ad esito favorevole della verifica, procederà all'accettazione della fideiussione che dovrà essere prestata nella forma di seguito riportata.

Nella suddetta fideiussione dovranno essere riportate inderogabilmente le seguenti clausole pena la decadenza del diritto della concessione:

1. Il fideiussore si impegna al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità, che dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza opporvi riserva alcuna ed ogni eccezione rimossa, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo rimanere, come in effetti rimane, obbligato in solido con il concessionario.
2. Il mancato o ritardato pagamento del premio o dei supplementi di premio non è opponibile all'assicurato ai fini della validità della garanzia
3. Il fideiussore si impegna a comunicare a mezzo raccomandata a/r o via pec (posta elettronica certificata) l'eventuale intendimento a non procedere al rinnovo o alla revoca della fideiussione. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza o della revoca, in ogni caso potranno avvenire solo ed esclusivamente previo nulla-osta scritto da parte dell'assicurato.
4. La garanzia è prestata in conformità dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione
5. La fideiussione è costituita a garanzia degli obblighi assunti con la concessione demaniale indicata in polizza, compreso il regolare versamento del canone demaniale marittimo.
6. La garanzia resta valida sino a dichiarazione di svincolo da parte dell'assicurato ovvero a restituzione dell'originale di polizza da parte dell'Autorità.
7. In caso di "Anticipata occupazione di zone demaniali" ex art.38 del Codice della Navigazione, nella causale della fideiussione deve essere riportata la seguente dicitura: "La cauzione resterà valida anche a seguito dell'assentimento della concessione demaniale marittima delle aree e dei beni rilasciati in concessione, a garanzia degli obblighi assunti con la stipula dell'atto concessorio e fino alla dichiarazione di svincolo da parte della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna".



8. La fideiussione è prestata a garanzia di ogni obbligo connesso alla concessione demaniale indicata in polizza, anche se venuto a conoscenza dell'assicurato successivamente alla scadenza della polizza o ad intervenuta revoca della stessa.
 9. Il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla fideiussione sarà quello di Cagliari in via esclusiva ed inderogabile
 10. Anche per le concessioni di durata inferiore all'anno, la polizza dovrà avere durata minima annuale.
 11. Le suestese condizioni particolari costituiscono parte integrante di quelle riportate a stampa nella suddetta fideiussione e annullano le condizioni generali con essa in contrasto, apportando deroga alla stessa.
 12. Devono essere specificatamente indicati l'indirizzo PEC e l'ufficio competente per il recapito di ogni comunicazione inerente la fideiussione, ivi compresa l'eventuale richiesta di escussione della medesima.
-